

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 923

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, PELLEGATTI, SMURAGLIA,
DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, PEDRAZZI
CIPOLLA e TADDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1993

Istituzione dell'adeguamento stipendiale annuale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di legge riguarda l'istituzione di una garanzia di ultima istanza per la conservazione del valore reale dei salari, pensata anche con riguardo all'ipotesi di stasi o insufficienza della contrattazione nazionale e aziendale, e con particolare attenzione, dunque, alla condizione dei lavoratori che, di fatto o di diritto, non possono fruire di quei due livelli contrattuali.

La normativa garantisce ai lavoratori, quanto meno, la conservazione del valore reale di livelli retributivi convenzionali minimi che la legge stessa predetermina, ma senza creare (a differenza dei sistemi di «scala mobile») un automatismo salariale rigidamente aggiuntivo rispetto alla retribuzione contrattata, e salvaguardando (come si dirà) lo «spazio vitale» della contrattazione.

Caratteristica fondamentale del meccanismo suggerito è, infatti, il riassorbimento fino a concorrenza (salvo diverse previsioni poste da contratti o da accordi collettivi), dell'adeguamento salariale negli eventuali aumenti collettivi di voci salariali fisse e continuative intervenuti in corso d'anno: si realizza, così, una alternatività tra adeguamento automatico di recupero inflazionistico ed aumenti contrattuali collettivi, che costituisce, nella esperienza italiana, una novità (però con un significativo precedente nella ultima disciplina collettiva del settore del credito).

Un esempio chiarirà il concetto ed il modo di funzionamento dell'istituto: ammesso che il livello retributivo minimo convenzionale sia stabilito, trattandosi di una retribuzione inferiore a due milioni, nell'importo di lire 1.200.000, e che nei dodici mesi si sia determinato un tasso inflazionistico del 5 per cento, maturerà, al 1° gennaio dell'anno successivo, un

adeguamento pari a lire 60.000, sempre, però, che nel frattempo non si siano avuti aumenti collettivi di voci salariali fisse e continuative, nel qual caso la voce «adeguamento» resterebbe assorbita fino a concorrenza.

Va comunque precisato che, per lasciare invariato il valore dell'importo convenzionale minimo garantito, il suo ammontare «teorico» sarà portato l'anno successivo a lire 1.260.000, anche ove la voce «adeguamento» non sia stata concretamente pagata per intervenuto assorbimento totale o parziale.

Si deve ancora aggiungere che la proposta prevede, oltre alla salvaguardia del valore reale dell'importo minimo convenzionale, anche la ripartizione in favore dei lavoratori dell'aumento di produttività media del lavoro verificatosi nell'anno: questo - beninteso - sempre con riferimento all'importo minimo convenzionale e sempre in assenza di aumenti contrattuali collettivi del genere indicato. Allo scopo, la normativa prevede che, per determinare la voce di adeguamento annuale, l'importo convenzionale minimo vada moltiplicato per un valore percentuale costituito, oltre che dal tasso di inflazione, anche dal tasso di aumento della produttività media oraria, equivalente al rapporto tra volume complessivo della produzione e ore lavorate (dati ISTAT): riprendendo l'esempio di poco sopra, ammettendo che questo tasso sia dell'1,5 per cento, bisognerebbe allora moltiplicare lire 1.200.000 \times (5 + 1,5/100) = lire 78.000 di voce «adeguamento».

In sintesi, l'automatismo di salvaguardia che si propone è di tipo «virtuale», destinato a produrre effetti concreti solo ove la contrattazione collettiva non sia riuscita a svolgere la sua funzione di recupero salariale, cui il proposto meccanismo può supplire.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re, ma solo in parte. Si può conclusivamente osservare:

a) che l'istituto proposto differisce da una «scala mobile» perchè non produce nuovo salario nominale alla sola condizione che vi sia inflazione: occorre, invece, anche che non vi sia stata contrattazione collettiva del tipo già indicato a recupero dell'erosione subita dai salari;

b) che esso si avvicina esteriormente ad uno SMIG («salario minimo intercategoriale»), perchè protegge e garantisce un livello minimo convenzionale uguale per tutti i percettori di redditi da lavoro subordinato appartenenti a fasce retributive predeterminate; dallo SMIG, però, strutturalmente differisce, poichè quest'ultimo non è un sistema di indicizzazione dei salari correnti, neppure parziale, costituendo, al contrario, un minimo di carattere generale che non produce alcun adeguamento fin quando esso non coincida perfettamente con i salari correnti stessi;

c) che l'istituto in parola condivide con i sistemi di cosiddetta «scala mobile carsica» (che si prevede scattino, appunto, solo quando i rinnovi contrattuali ritardano) il

concetto di una alternatività funzionale tra contrattazione e indicizzazione, ma in un quadro di sistematicità, di organicità e di affidabilità, e con precisi parametri di riferimento;

d) che l'istituto medesimo lascia ampio spazio alla contrattazione, sia perchè, indicizzando un importo convenzionale, non è da solo sufficiente a salvaguardare interamente le più alte retribuzioni contrattuali, sia perchè, essendo a funzionamento alternativo rispetto ai risultati della contrattazione, incentiva i datori di lavoro a «spender bene» le loro risorse, intrattenendo con i sindacati rapporti contrattuali che, tenendo conto di fattori quali produttività aziendale specifica, organizzazione del lavoro, flessibilità, ecc., siano utili anche alle imprese, alla loro innovazione e alla loro competitività.

Nell'auspicarne l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, i presentatori della presente proposta di legge ringraziano per il suo prezioso contributo il professor Piergiovanni Alleva, ordinario dell'Università di Bologna.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici e privati hanno diritto a percepire, a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno, una voce retributiva denominata «adeguamento stipendiale annuale», salva restando l'ipotesi di assorbimento di cui al comma 4.

2. L'importo dell'adeguamento stipendiale annuale è pari al prodotto di una percentuale risultante dalla somma del tasso di inflazione e del tasso di incremento della produttività media oraria verificatosi nei dodici mesi precedenti, moltiplicata per un importo fisso pari a lire 1.200.000 per le retribuzioni nette mensili fino a due milioni, a lire 1.500.000 per quelle dai due ai tre milioni e a lire 1.700.000 per quelle oltre i tre milioni, per tali intendendosi il coacervo di retribuzione base, scatti di anzianità, contingenza maturata e voci retributive collettive previste dai contratti ed accordi collettivi nazionali.

3. Negli anni successivi al primo di applicazione della presente legge, gli importi fissi convenzionali di cui al comma 2 si intendono aumentati, ai fini del calcolo di nuovi adeguamenti stipendiali, del valore già maturato della medesima voce.

4. Gli eventuali aumenti, intervenuti in corso d'anno, delle voci retributive fisse e continuative previste dai contratti ed accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, ad eccezione degli aumenti periodici di anzianità, assorbono, fino a concorrenza, e salvo diverse previsioni poste dai contratti ed accordi stessi a favore dei lavoratori, la voce «adeguamento stipendiale annuale».